



**COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
PROVINCIA MESSINA**

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 47 DEL 27/10/2014

OGGETTO: Approvazione regolamento per la "Valorizzazione delle attività agroalimentari tradizionali e l'istituzione della De.CO."

L'anno duemilaquattordici, addì ventisette del mese di Ottobre alle ore 19,15 e seguenti il Consiglio Comunale, in seguito ad avvisi diramati e consegnati a norma di legge, si è riunito, nella solita sala delle adunanze aperta al pubblico, nelle persone dei signori:

	Cognome	Nome	P	A		Cognome	Nome	P	A
1	ALOSI	ARMANDO L.	x		16	GITTO	LORENZO		x
2	ALOSI	MASSIMO		x	17	IMBESI	GIUSEPPE	x	
3	ARONICA	SEBASTIANO	x		18	LA ROCCA	FRANCESCO		x
4	BAURO	GIANMARCO	x		19	MATERIA	CARMELO	x	
5	BONANSINGA	FILIPPO	x		20	MIGLIORE	SEBASTIANO		x
6	BUCCA	FRANCESCO	x		21	MIRABILE	VENERITA ANNA	x	
7	BUCOLO	MARIANO	x		22	NOVELLI	ANTONINO	x	
8	CALABRO'	FRANCO		x	23	PINO	ANGELO PARIDE	x	
9	CALABRO'	PAOLO	x		24	PIRRI	CARMELO	x	
10	CALAMUNERI	ORAZIO	x		25	PULIAFITO	ANTONINO		x
11	CARANNA	ANTONIO A.		x	26	SIDOTI	GIANLUCA	x	
12	COPPOLINO	ANGELO		x	27	SOTTILE	ANGELO	x	
13	CUTUGNO	CARMELO	x		28	SOTTILE	ANTONINO	x	
14	GENOVESE	VITTORIO		x	29	SOTTILE	GIUSEPPE	x	
15	GITTO	GIOSUE'	x		30	TRIPALDI	NICOLA		x

PRESENTI N. 20 ASSENTI N. 10

Assume la presidenza il Dr. Angelo Paride Pino nella qualità di Presidente il quale, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Partecipa il Segretario D.ssa Sabrina Ragusa

Sono presenti per l'Amministrazione: Sindaco D.ssa Maria Teresa Collica.

IN CONTINUAZIONE DI SEDUTA

IL PRESIDENTE pone in trattazione il provvedimento iscritto al p. 5 dell'ordine del giorno avente ad oggetto: "Istituzione della consulta comunale delle cittadine e dei cittadini stranieri e delle/degli apolidi residenti a Barcellona P.G."

IL CONS. CALAMUNERI rileva che i consiglieri hanno ricevuto una lettera da parte dell'Assessore Panella con la quale informava gli stessi che per impegni precedenti questa sera non avrebbe potuto partecipare ai lavori del Consiglio e pertanto li pregava di fissare l'adunanza in altra data o comunque di porre in discussione il provvedimento in data diversa in modo da poter assicurare la propria presenza; pertanto dichiara di non avere nulla in contrario a rinviare la trattazione del provvedimento.

IL SINDACO rileva che la richiesta dell'assessore era riferita alla fase precedente alla fissazione del consiglio comunale però, visto che non è stato possibile spostare la data, è presente lei e potrà intervenire al posto dell'assessore in quanto il punto è all'ordine del giorno da troppo tempo.

Si dà atto che alle ore 21,10 entra il consigliere Gitto Lorenzo.

IL CONS. CALAMUNERI precisa che il Consiglio Comunale è stato convocato il 20 ottobre e la lettera è datata 23 ottobre.

IL CONS. CALABRO' PAOLO ritiene si tratti di un atto di cortesia verso l'Assessore senza voler sminuire la figura del Sindaco.

IL SINDACO ritiene che un rinvio per questo motivo non sarebbe accettato da parte dell'Assessore Panella.

IL CONS. GITTO GIOSUE' ritiene necessario trattare il provvedimento in quanto è uno strumento per facilitare l'integrazione degli extra comunitari che vengono a dare il loro contributo nel nostro territorio.

IL CONS. SOTTILE GIUSEPPE ritiene che la volontà dell'assessore era di essere presente per cui è favorevole al rinvio e ricorda al Sindaco che se parliamo di ritardi la Consulta giovanile è stata votata un anno fa e ancora oggi non si ha traccia.

IL SINDACO riferisce che la consulta giovanile è ferma perchè è previsto che un componente della consulta sia votato da tutte le scuole e finora non sono riusciti a dare il nominativo. Sulla consulta degli immigrati non condivide che si faccia il rinvio.

IL CONS. BONANSINGA rileva che le aspettative su questo punto sono varie e molteplici al di là di ogni polemica e invita il consiglio a non fare populismo e a svolgere il proprio ruolo in maniera corretta.

IL CONS. CUTUGNO rileva che il Consiglio non può votare il regolamento perchè il Dirigente del settore competente in Commissione ha riferito che una parte del regolamento andrebbe a cozzare con il regolamento delle commissioni consiliari e del consiglio comunale perchè nel provvedimento oggetto di discussione è prevista la possibilità per il presidente della consulta di chiedere la partecipazione ai lavori delle commissioni. La questione è stata portata all'attenzione dell'assessore Panella che ha condiviso che vi sono queste incongruenze. Nel merito condivide lo spirito del regolamento e considera gli immigrati un valore aggiunto della nostra collettività perchè l'immigrato è un valore e non un peso. A suo avviso, bisogna rinviare la trattazione del provvedimento ed inoltre, propone di lavorare tutti assieme per predisporre un regolamento che possa essere approvato dal Consiglio senza ostacoli.

IL CONS. BONANSINGA chiede lettura dei verbali della commissione consiliare.

IL CONS. NOVELLI ritiene che nel momento in cui il Consigliere Cutugno, nella qualità di Presidente della Commissione, è venuto a conoscenza che la proposta non era attuabile avrebbe potuto restituirla dicendo quello che bisognava fare oppure, visto che vi era stato l'incontro con il dirigente, si predisponerebbe un emendamento. Pertanto, ritiene che il tutto sia puro ostruzionismo politico.

IL CONS. CALAMUNERI interviene per precisare che non è sua intenzione fare ostruzionismo ma ha solo ricevuto la lettera dell'Assessore Panella e, quindi, per rispetto dell'Assessore aveva fatto la proposta di rinvio.

IL PRESIDENTE pone in votazione, per appello nominale, la proposta di rinvio.

Cons. Presenti	20
Cons. Votanti	20
Favorevoli	15
Contrari	3 (Bonansinga, Gitto Giosuè, Novelli)
Astenuti	2 (Alosi Armando, Pirri)

La proposta di rinvio viene approvata con voti favorevoli 15, contrari 3 ed astenuti 2.

IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA

Approvare il rinvio del provvedimento avente ad oggetto: "Istituzione della consulta comunale delle cittadine e dei cittadini stranieri e delle/degli apolidi residenti a Barcellona P.G."

Si dà atto che erano assenti alla votazione i Consiglieri Alosi Massimo, Calabrò Franco, Caranna, Coppolino, Genovese, Gitto Lorenzo, La Rocca, Migliore, Puliafito, Tripaldi.

IN CONTINUAZIONE DI SEDUTA

IL PRESIDENTE pone in trattazione il provvedimento iscritto al punto 6 dell'ordine del giorno avente ad oggetto: "Approvazione Regolamento per la "Valorizzazione delle attività agroalimentari tradizionali e l'istituzione della De. Co:"

Comunica che il provvedimento è munito del parere favorevole della commissione consiliare competente e degli uffici. Non essendoci richieste di intervento lo pone in votazione per appello nominale.

Consiglieri Presenti	19
Consiglieri Votanti	19
favorevoli	19

Il provvedimento viene approvato all'unanimità dei presenti

IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA

Approvare il provvedimento avente ad oggetto: "Approvazione Regolamento per la "Valorizzazione delle attività agroalimentari tradizionali e l'istituzione della De. Co:"

Si dà atto che erano assenti alla votazione i Consiglieri Alosi Massimo, Calabrò Franco, Caranna, Coppolino, Genovese, Gitto Lorenzo, La Rocca, Migliore, Novelli, Puliafito, Tripaldi.

Alle ore 21,35 la seduta viene tolta.



**COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
PROVINCIA MESSINA**

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. _____ DEL _____

Oggetto: Approvazione regolamento per la "Valorizzazione delle attività agroalimentari tradizionali e l'istituzione della De.CO."

Settore competente: V SETTORE

Proponente:

IL SINDACO

Premesso che:

l'Amministrazione comunale intende, in considerazione degli effetti omologanti della globalizzazione e all'interno del disegno riformatore tratteggiato dalla recente modifica costituzionale e della connessa equi-ordinazione dei Comuni con le Province, le Regioni e lo Stato, assumere un ruolo decisivo, al fine di favorire le condizioni di future sostenibilità dello sviluppo locale, principalmente attraverso la valorizzazione dei patrimoni ambientali, territoriali e culturali propri a ciascun luogo;

l'amministrazione intende partecipare a tale sviluppo con ogni possibile iniziativa, ivi compresa la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;

i mutamenti a livello globale (esplosione di mercati, produzione e consumo, recupero delle tradizioni, liquidità di comunicazioni e relazioni, solo per citarne alcuni) impongono una seria riflessione sul ruolo di acceleratore di sviluppo che l'Ente locale è riuscito a conquistarsi, nel panorama competitivo attuale, grazie alla valorizzazione delle sue potenzialità;

investire sul territorio è il leit-motiv della gestione dinamica e consapevole dell'Ente locale che, necessariamente, deve passare per la promozione del suo patrimonio;

in questo contesto, le Denominazioni Comunali (De.Co.), assumono un ruolo strategico non solo nella salvaguardia delle produzioni locali (siano esse agroalimentari, enogastronomiche o artigianali), valorizzando il processo identitario di un luogo, ma anche nella promozione del territorio sul mercato globale. L'iniziativa punta ad inserirsi nei processi decisionali dei singoli comuni orientati alla valorizzazione e promozione delle produzioni locali, nell'ambito della difesa delle pratiche antiche legate al lavoro, alla coltivazione ed alla lavorazione agricola e artigianale;

l'ANCI ha presentato il "Progetto De.Co" come un vero e proprio «esempio di global» ed al contempo come «una risposta alle esigenze sempre più impegnative che provengono dal variegato mondo dei consumatori, che consente ai Comuni di tutelare e valorizzare prodotti non denominati e

a rischio di estinzione» L'ANCI sposa l'idea delle De.Co. concedendole un rilievo ragguardevole in ambito nazionale nell'intera rete istituzionale dei Comuni italiani. Il "Progetto De.Co." viene incentivato e diffuso in tutte le città d'Italia, proponendo un modello standard di regolamento comunale "per la tutela e valorizzazione dei prodotti tipici locali e per l'istituzione della De.Co. (Denominazione Comunale)" Per rendere ancora più operativa ed efficace l'intera attività sulle De.Co., ha istituito al suo interno la "Consulta dei Comuni De.Co." con il compito di coordinare le diverse azioni ed iniziative legate all'istituzione e alla promozione delle Denominazioni Comunali. Si afferma così sempre più che il "Progetto De.Co." può rappresentare lo strumento con cui un territorio, un comune e una comunità possa da un lato tutelare le proprie produzioni, dall'altro innescare un processo di sviluppo territoriale eco-sostenibile, di natura prettamente endogena;

La denominazione Comunale di origine è un efficace strumento di valorizzazione e sviluppo del territorio locale, che indubbiamente apporta tutta una serie di benefici per le aziende locali, i cittadini e l'intero territorio di riferimento:

VANTAGGI PER I CITTADINI

- ritrovato prestigio e senso civico e sociale d'appartenenza
- uno strumento per riappropriarsi delle proprie tradizioni e costumi
- importante indotto negli altri comparti produttivi (turistico-culturale, artigianato, commercio)
- aumento del livello di benessere

VANTAGGI PER I PRODUTTORI

- aumento delle capacità produttive ed economiche
- sviluppo di economie di scala e di specializzazione
- allargamento del mercato potenziale
- incentivi e agevolazioni pubbliche e private
- garanzie e certificazione dei prodotti e/o produzioni
- condizioni favorevoli di sopravvivenza

VANTAGGI PER IL TERRITORIO

- opportunità legate ad uno sviluppo eco-sostenibile
- conservazione e valorizzazione dell'intero sistema territoriale
- maggiore efficienza ed efficacia del sistema di governance pubblica
- apertura e scambi con l'esterno, che aumentano il livello socio-culturale e produttivo della popolazione.

Dato atto che la Denominazione Comunale non è un marchio di qualità, ma la carta d'identità di un prodotto, un'attestazione che lega in maniera anagrafica un prodotto/produzione al luogo storico di origine. In altri termini, è un certificato notarile contrassegnato dal Sindaco, il primo cittadino, a seguito di una delibera comunale, che certifica, con pochi e semplici parametri, il luogo di "nascita" e di "crescita" di un prodotto e che ha un forte e significativo valore identitari per una Comunità.

Rilevato che attraverso l'istituzione della De.Co., il Comune, con una procedura amministrativa semplice e lineare, può conseguire importanti obiettivi in ambito economico e sociale, ovvero:

- rilanciare e valorizzare la produzione locale legata all'agroalimentare, all'enogastronomia, all'artigianato così come alla cultura popolare presente sul territorio;
- promuovere il territorio attraverso le sue specificità produttive;
- salvaguardare il patrimonio culturale e le tradizioni locali dai processi di globalizzazione

uniformanti anche nel gusto e nell'alimentazione.

Ritenuto che gli strumenti attuativi per l'istituzione della certificazione De.Co., da parte del Comune, siano:

- la Delibera del Consiglio comunale di approvazione del regolamento;
- il Regolamento per la "Valorizzazione delle attività agroalimentari tradizionali e l'istituzione della De.Co.";
- l'Albo comunale delle iniziative e manifestazioni;
- il Registro dei prodotti De.Co.;
- il Disciplinare di produzione.

Dato atto che il registro De.Co. è un documento nel quale vengono iscritti i prodotti tipici agroalimentari "segnalati" che abbiano ottenuto la denominazione e che possono "fregiarsi" del marchio comunale di denominazione di origine;

Ravvisato che il disciplinare di produzione deve contenere la regolamentazione specifica, riferita al singolo prodotto ovvero a categorie di prodotti, dei requisiti tecnici necessari per l'ottenimento della De.Co.;

Visto l'art. 3 del D.Lgs. n. 267 del 2000 in cui il Comune viene individuato e definito quale "l'Ente Locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo, il progresso civile, sociale ed economico". Visto lo Statuto Comunale;

Vista ed esaminata la bozza di Regolamento per la "Valorizzazione delle attività agroalimentari tradizionali e l'istituzione della De.Co." predisposta dagli uffici. composto di n. 20 articoli ed allegata alla presente quale parte integrante; Richiesto e acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 2000;

Dato atto che la presente non ha effetti diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'ente.

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

- 1) di istituire la denominazione comunale di origine del comune di Barcellona Pozzo di Gotto.
- 2) di approvare il regolamento per la "Valorizzazione delle attività agroalimentari tradizionali e l'istituzione della De.Co." composto di n. 20 articoli, così come riportato nell'Allegato "A" alla presente, quale parte integrante.


Il responsabile del procedimento

Dott. Raffaello Lucchesi



Il Proponente

Avv. David Bongiovanni



IL SINDACO

D.ssa Maria Teresa Collica



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
PROVINCIA DI MESSINA

PROPOSTA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 24 DEL 10-7-2014

Oggetto: Approvazione regolamento per la "Valorizzazione delle attività agroalimentari tradizionali e l'istituzione della De.CO."


PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi dell'art. 53 della L. 8/6/1990 n° 142 recepito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991 n° 48, così come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n° 30 in ordine alla regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE

Barcellona P.G.

13/06/2014

IL DIRIGENTE DEL V SETTORE
D.ssa Sebastiana Caliri




PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ai sensi dell'art. 53 della L. 8/6/1990 n° 142 recepito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991 n° 48, così come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n° 30 in ordine alla regolarità contabile si esprime parere FAVOREVOLE ~~si attesta la copertura finanziaria di €.....sull'intervento del bilancio comunale.~~

Barcellona P.G.,

13/06/2014

IL DIRIGENTE DEL SETTORE IV^
D.ssa Elisabetta Bartolone



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

(PROVINCIA DI MESSINA)

REGOLAMENTO COMUNALE

**PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE
DELLE ATTIVITA' AGRO-ALIMENTARI E ARTIGIANALI
TRADIZIONALI LOCALI.**

**ISTITUZIONE DELLA De.C.O.
(DENOMINAZIONE COMUNALE DI ORIGINE)**

Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n..... del....

INDICE

- Art. 1 - Oggetto e Finalità
- Art. 2 - Ambito di applicazione
- Art. 3 - Definizione
- Art. 4 - Istituzione della De.C.O.
- Art. 5 - Registro De.C.O.
- Art. 6 - Istituzione Albo Comunale delle Iniziative e Manifestazioni
- Art. 7 - Logo De.C.O. e relativo utilizzo
- Art. 8 - Requisiti per l'attribuzione della De.C.O. ai prodotti locali
- Art. 9 - Procedura per l'attribuzione della De.C.O. ai prodotti locali
- Art. 10 - Commissione Comunale per la De.C.O.
- Art. 11 - Utilizzo del marchio De.C.O.
- Art. 12 - Controlli
- Art. 13 - Sanzioni
- Art. 14 - Struttura Organizzativa
- Art. 15 - Iniziative Comunali
- Art. 16 - Promozione di domande di registrazione ufficiali
- Art. 17 - Tutele e garanzie
- Art. 18 - Istituzione di una speciale sezione della Biblio - Mediatca Comunale
- Art. 19 - Istituzione di un Osservatorio Comunale
- Art. 20 - Rinvio alle normative Statali e Regionali
- Art. 21 - Norme Finali

Allegato A.: Logo De.C.O. (da studiare)

Allegato B.: fac-simile di segnalazione da compilare in carta libera da parte di soggetti diversi dalle imprese produttrici

Allegato C: fac-simile di domanda da compilare in bollo

* * *

Art. 1 - Oggetto e Finalità

1. Il presente regolamento ha per oggetto la tutela e la valorizzazione delle attività agro-alimentari e artigianali tradizionali locali, che costituiscono una risorsa di sicuro valore economico, culturale e turistico e uno strumento di promozione del Comune di Barcellona P.G.

2. Il Comune. Individua tra i propri fini istituzionali, ai sensi dell'art. 3 del T. U. delle leggi sugli Enti Locali approvato con D. Lgs.18/08/2000, n. 267 e degli art_____ dello Statuto, Comunale, l'assunzione di adeguate ed opportune iniziative dirette a sostenere e tutelare il patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze, relative alle attività agro alimentari e gastronomiche alle risorse naturali ed ambientali del territorio ed alle attività artigianali, che, per la loro tipicità locale, sono motivo di particolare interesse pubblico rappresentano un vanto, e come tali, meritevoli di valorizzazione.

Il Comune assume, altresì, adeguate iniziative a favore di sagre e manifestazioni, che, per il loro radicamento sul territorio comunale, sono motivo di particolare interesse pubblico e, come tali, meritevoli di valorizzazione.

3. Con riferimento all'art. 13 del D. Lgs. 267/2000, laddove si richiama il principio di sussidiarietà in materia di tutela e promozione del territorio, anche attraverso la valorizzazione e la promozione dei prodotti che su di esso si generano, il Comune di Barcellona P.G. grazie alle predette iniziative, intende quindi curare la promozione e lo sviluppo del proprio territorio, attraverso le produzioni artigianali, Agro alimentari e di cultura materiale e/o immateriale, riconoscendo ad esse capacità di creare importanti occasioni di marketing territoriale, con utili ricadute sulla comunità tutta.

4. Nel contempo, in attuazione dei principi statutari, e nell'ambito delle politiche di sostegno del comparto produttivo, intende anche valorizzare, attraverso le produzioni tipiche locali, il ruolo e la professionalità delle imprese agricole, artigianali e commerciali del territorio comunale.

5. Il Comune di Barcellona P.G., esplica il proprio ruolo ed esercita le proprie funzioni anche attraverso attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e dalle loro formazioni sociali. Sostiene e promuove lo sviluppo dei comparti produttivi dell'economia locale, per favorire l'occupazione e rendere effettivo il diritto al lavoro, concorrendo con propri investimenti allo sviluppo economico ed occupazionale. Promuove e tutela lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel territorio, per garantire alla collettività una migliore qualità della vita. Cura la conservazione del cospicuo patrimonio architettonico, storico e culturale ricco anche di secolari tradizioni popolari, civili e religiose.

6. Per le finalità di cui sopra, il Comune, ispirandosi a criteri di trasparenza ed efficacia, promuove iniziative ed assume attività che, nel rispetto della legislazione comunitaria e nazionale in materia di protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, comportano l'affermazione sostanziale dei principi di cui ai precedenti commi e la loro attuazione.

7. Con il presente regolamento, sono stabilite anche le modalità di attribuzione, promozione e tutela della De.C.O. (acronimo di "Denominazione Comunale di Origine").

Art. 2 – Ambito di applicazione

1. Il Comune, a questo riguardo, assume attività che, nel rispetto della legge, comportano l'affermazione sostanziale dei principi di cui al precedente articolo e la loro attuazione.

2. In particolare l'azione del Comune si manifesta in direzione:

a) dell'indagine conoscitiva diretta ad individuare l'esistenza di originali e tipici prodotti locali e le loro tradizionali lavorazioni e/o confezioni che, a motivo della loro peculiarità, siano meritevoli di evidenza pubblica, a scopo promozionale attraverso l'istituzione di un registro De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine);

b) dell'assunzione di iniziative di valorizzazione a favore di quei prodotti tipici locali, che a motivo del loro consistere culturale e tradizionale siano meritevoli di riconoscimento protettivo da parte degli Organi preposti. Per tale attività l'Ente si avvale dell'Ufficio di cui al successivo art. 14 del presente regolamento;

c) di intervenire, mediante forme dirette e/o di coordinamento, in attività di ricerca volta a tutelare la storia, le tradizioni ed il patrimonio culturale comunale, i sapori tradizionali legati alle produzioni tipiche per il conseguimento delle finalità di cui al presente articolo, meritevoli di attenzione;

d) di promuovere e sostenere iniziative esterne anche attraverso interventi finanziari, diretti nei limiti delle compatibilità di bilancio, ricercando forme di sponsorizzazione da parte di Enti pubblici o privati, soggetti singoli o associati, a favore di associazioni che abbiano nei loro programmi istituzionali la salvaguardia dei beni culturali e tradizionali nell'ambito dei prodotti locali e che non abbiano alcun fine di lucro;

e) di rilasciare un logo De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) al fine di attestare l'origine (il "made in Barcellona P.G.") dei prodotti ed il loro legame storico culturale con il territorio nonché quale strumento promozionale dell'immagine del Comune di Barcellona P.G. Il summenzionato logo non è un marchio di qualità;

f) di contribuire alla creazione di opportunità economiche e commerciali per le imprese legate alla cultura produttiva e gastronomica locale, quale bene da salvaguardare, e all'economia del turismo;

h) di predisporre il logo De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine), al fine di attestare l'origine del prodotto, la sua composizione e la sua produzione secondo apposito disciplinare. Il logo è di esclusiva proprietà del Comune e sarà registrato nei modi di legge.

Art. 3 – Definizione

1. Agli effetti del presente regolamento, per **"prodotto tipico locale"**, si intende il prodotto agro-alimentare, derivante da attività artigianale, agricola o zootecnica o dalla lavorazione e trasformazione di prodotti derivanti da attività agricola e zootecnica o da elementi naturali (es. pietra, legno, ecc...), ottenuto o realizzato sul territorio comunale, secondo modalità che si sono consolidate nei costumi e nelle consuetudini a livello locale, anche tenendo conto di tecniche innovative che ne costituiscono il naturale sviluppo e aggiornamento.

2. L'aggettivo **"tipico"** é inteso come sinonimo di **"tradizionale"**, attribuendovi lo stesso significato di cui al comma precedente.

Art. 4 - Istituzione della De.C.O.

1. Per i fini di cui al presente regolamento, è istituita la De.C.O., (Denominazione Comunale di Origine), per attestare l'origine dei prodotti ed il loro legame storico e culturale con il territorio comunale, nonché per un efficace strumento promozionale per il Comune di Barcellona P.G.;

2. Attraverso la De.C.O. si mira a:

a) conservare nel tempo i prodotti che si identificano con gli usi e che fanno parte della cultura popolare locale;

b) tutelare la storia, le tradizioni, il patrimonio culturale e i sapori legati alle produzioni tipiche locali;

3. Il logo De.C.O. non costituisce un marchio di qualità, ma, un'attestazione di origine geografica, equivale, nel significato, negli obiettivi e negli effetti, al marchio "Made in Barcellona P.G.";

4. La De.C.O., come pure il relativo logo, sono di esclusiva proprietà del Comune di Barcellona P.G., qualunque uso improprio da parte di soggetti non autorizzati sarà perseguito a sensi di Legge.

Art. 5 - Registro De.C.O.

1. Viene istituito presso l'Ufficio Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune un apposito registro pubblico De.C.O. "Denominazione Comunale di Origine" nel quale su proposta della Commissione di valutazione di cui all'art. 10, la Giunta Comunale, con proprio atto deliberativo, provvede all'iscrizione dei prodotti tipici per attestarne l'origine locale;

2. Al fine di un'adeguata informazione, l'elenco dei prodotti e le imprese che hanno ottenuto la Denominazione Comunale di Origine verrà pubblicato sul sito internet dell'Ente e in visione anche presso l'Ufficio S.U.A.P. (Sportello Unico per le Attività Produttive) e l'Ufficio Turistico;

3. Nel registro sono annotati, in ordine cronologico di riconoscimento:

- i prodotti a denominazione comunale di origine (De.C.O.);
- le imprese che hanno ottenuto il diritto di utilizzare la De.C.O. sui loro prodotti, in quanto rispondenti al disciplinare - tipo (o alle indicazioni della scheda descrittiva);
- gli estremi della deliberazione della Giunta Comunale, che dispone l'iscrizione e le eventuali successive modificazioni.

4. L'iscrizione nel registro De.CO. può riguardare:

a) Prodotti alimentari spontanei: in tal caso la provenienza dei prodotti è esclusivamente quella del territorio del Comune;

b) Prodotti alimentari derivanti da attività agricole o di allevamento: in tal caso i prodotti devono provenire esclusivamente dal territorio del Comune o da zone individuate dello stesso, secondo le prescrizioni del disciplinare di produzione;

c) Prodotti alimentari derivanti da lavorazioni e trasformazioni anche a carattere artigianale: in tal caso la base deve comunque essere costituita da prodotti del territorio del Comune e il processo produttivo deve rispettare le prescrizioni del disciplinare.

d) Prodotti artigianali ottenuti dalla lavorazione di elementi presenti in natura (es. pietra, legno, ecc...), tipici del territorio comunale;

5. L'iscrizione può essere concessa, tra l'altro, per le seguenti tipologie di prodotti agroalimentari:

- carni fresche di qualsiasi specie animale e loro preparazioni;
- salse e condimenti;
- formaggi e altri prodotti derivati dal latte
- prodotti vegetali allo stato naturale o trasformati;
- paste fresche, prodotti della panetteria, della gastronomia, della biscotteria, della pasticceria, della confetteria e della gelateria;
- prodotti di origine animale;
- piatti tradizionali della cucina locale;
- bevande analcoliche, distillati, liquori e cocktail;
- miele e marmellate;
- olio e vino.

6. L'elencazione di cui al comma precedente ha comunque carattere indicativo e non esaustivo, per cui possono ottenere la De.C.O. anche prodotti di altre tipologie, se in possesso delle caratteristiche a tale fine richieste.

7. Possono ottenere l'iscrizione nel pubblico registro De.C.O. i singoli produttori, le imprese agricole, artigianali e commerciali, nonché gli enti ed associazioni, che svolgono l'attività inerente la produzione e commercializzazione dei prodotti di cui ai commi precedenti nell'ambito del territorio del Comune di Barcellona P.G., anche se non vi hanno la sede legale.

8. Su proposta della commissione di cui all'art. 10, l'iscrizione potrà essere concessa anche ad imprese a carattere industriale, che operino in conformità ai criteri previsti dal presente regolamento e secondo i disciplinari di produzione o le schede identificative dei prodotti.

9. Per uno stesso prodotto possono ottenere la De.C.O. anche più imprese diverse, se ed in quanto in possesso dei relativi requisiti.

10. Una stessa impresa può ottenere la De.C.O. per più prodotti diversi.

11. Per ogni prodotto De.C.O. è istituito un fascicolo, con tutta la documentazione ad esso relativa.

Art. 6 - Istituzione di un albo comunale delle iniziative e manifestazioni

1. Viene istituito presso la competente struttura comunale di cui al successivo art. 14 un apposito albo in cui vengono raccolte tutte le segnalazioni di iniziative, sagre e manifestazioni riguardanti, direttamente o indirettamente, le attività e le produzioni agroalimentari e artigianali che, a motivo delle loro caratteristiche e dell'interesse culturale dalle stesse suscitato, siano meritevoli di particolare attenzione e rilevanza pubblica.

2. Possono ottenere l'iscrizione all'albo le manifestazioni ricorrenti, organizzate dalla stessa Unione o da altri soggetti, volte alla valorizzazione e promozione:

- dei prodotti De.C.O.;
- dei prodotti tipici locali, insigniti di marchi comunitari ufficiali;
- di altri prodotti tipici locali;
- di prodotti tipici regionali e/o italiani in genere, quando la manifestazione sia comunque radicata sul territorio del Comune, tanto da costituire un'iniziativa consolidata e tradizionale;

3. L'elenco ufficiale delle manifestazioni da iscrivere nell'albo è approvato dalla Giunta Comunale, su proposta dell'ufficio competente, ed è soggetto a periodico aggiornamento.

4. L'iscrizione è concessa alle manifestazioni, che abbiano avuto luogo nel territorio comunale, per almeno tre anni consecutivi.

5. L'iscrizione vale anche per le edizioni successive della stessa manifestazione, fino a che permangano i requisiti, che hanno consentito di concederla.

6. Ai fini del mantenimento dell'iscrizione già concessa, il Comune può richiedere agli organizzatori, ad ogni nuova edizione della manifestazione, il relativo programma ed ogni altra informazione o documentazione utile alla valutazione dei relativi requisiti.

7. L'iscrizione decade automaticamente, qualora la manifestazione venga soppressa o sospesa per almeno cinque anni consecutivi, fatta salva comunque, nel secondo caso, la possibilità di riottenerla, in caso l'iniziativa venga organizzata nuovamente.

8. L'uso difforme o improprio del logo di cui all'art. 7 può comportare la cancellazione dall'albo.

Art. 7- Logo De.C.O. e relativo utilizzo

1. Per contraddistinguere e riconoscere chiaramente i prodotti iscritti nel registro di cui all'articolo 5 e le iniziative di cui all'art. 6, viene adottato un apposito logo identificativo a colori, così come allegato al presente regolamento.

2. Il logo, di forma, è costituito dall'immagine stilizzata di un borgo, che simbolizza il territorio comunale, sulla quale campeggia lo stemma del Comune di Barcellona P.G., contornato dalla scritta "denominazione comunale di origine" in alto e "Comune di Barcellona P.G.", in basso.

3. Il Comune concede l'utilizzo gratuito della scritta "De.C.O." e del relativo logo identificativo alle imprese iscritte nel registro di cui all'art. 5, nel rispetto delle disposizioni che seguono.
4. L'uso del logo può inoltre essere concesso, previa espressa richiesta e alle medesime condizioni, anche alle imprese che commercializzano o somministrano prodotti De.C.O., anche se nel registro è iscritta, per quel prodotto, l'impresa produttrice.
5. Il concessionario ha facoltà di riprodurre il logo De.C.O., nelle quantità e dimensioni che gli sono necessarie per l'esercizio della sua attività, nei colori originali o in bianco e nero, fermo restando che le riproduzioni devono essere assolutamente fedeli; è obbligatoria l'aggiunta degli estremi dell'iscrizione (data e numero).
6. Il logo De.C.O. deve essere sistemato in modo chiaro e visibile; l'utilizzatore del logo non può impiegare altri contrassegni che, per il loro aspetto esterno e/o in seguito alla loro applicazione, possano ingenerare confusione con il logo De.C.O.
7. Il logo De.C.O. può essere utilizzato sugli imballaggi, sulle confezioni, sulla carta intestata, nelle vetrofanie, e sul materiale pubblicitario di ogni genere.
8. Nel caso di vendita al minuto, la presentazione del prodotto dovrà avvenire in imballaggi e/o confezioni tali da garantire una gradevole immagine e conferire adeguata attrattività nei confronti del consumatore. Non potranno quindi essere utilizzati imballaggi vetusti o con evidenti difetti estetici da ledere l'immagine del prodotto. La frutta o la verdura potranno essere venduti in sacchetti o borsini di carta e/o altro materiale con stampato a colori il logo De.C.O. Eventuali eccezioni possono essere approvate dalla Commissione di cui all'art. 10.
9. E' vietato l'impiego di appellativi atti ad esaltare la qualità, quali "super", "eccellente", ecc...
10. Il Comune di Barcellona P.G., proprietario del logo De.C.O., può avvalersi dello stesso in ogni occasione in cui ciò sia ritenuto utile ed opportuno dall'Amministrazione.
11. E' vietato l'utilizzo, in qualunque forma, del logo De.C.O., da parte di soggetti non autorizzati; ogni abuso verrà perseguito a termini di legge.
12. Le disposizioni del presente articolo valgono anche per l'utilizzo del logo De.C.O. nella pubblicità delle iniziative di cui all'art. 6, se ed in quanto applicabili.

Art. 8 - Requisiti per l'attribuzione della De.C.O ai prodotti locali

1. I prodotti che si fregiano della De.C.O. devono essere prodotti e confezionati nell'ambito del territorio del Comune di Barcellona P.G., ed essere comunque strettamente legati alla storia, alla cultura e alle tradizioni locali.
2. La Denominazione Comunale di Origine può essere riconosciuta solo a prodotti e specialità che, secondo gli usi e le tradizioni locali, siano preparate con ingredienti genuini e di qualità.
3. L'imprenditore deve preparare le miscele per gli impasti esclusivamente con ingredienti ammessi dalla normativa vigente.
4. Devono essere osservate tutte le norme vigenti relative alla preparazione, commercializzazione ed etichettatura e le altre disposizioni relative alla disciplina igienica ed alimentare.
5. Per i prodotti ortofrutticoli, anche se impiegati come ingredienti del prodotto finale De.C.O., devono essere osservate tutte le norme del settore agro alimentare e le disposizioni relative alla lotta antiparassitaria, come pure le norme comunitarie relative alla qualità dei prodotti e quelle relative alla produzione e commercializzazione dei prodotti alimentari.
6. In nessun caso, possono essere impiegati prodotti trasgenici, ovvero contenenti organismi geneticamente modificati (O.G.M.).

7. Per i prodotti trasformati e le preparazioni gastronomiche, nel disciplinare del singolo prodotto, approvato dalla Giunta Comunale, sarà specificato se, in base alla specifica tradizione, uno o più degli ingredienti devono essere in tutto o in parte originari del territorio comunale o, eventualmente, provinciale.

8. I prodotti artigianali devono essere ottenuti dalla lavorazione di elementi presenti in natura (es. pietra, legno, ecc...), tipici del territorio comunale.

Art. 9 - Procedure per attribuzione della De.C.O. ai prodotti locali

1. Le segnalazioni inerenti i prodotti da inscrivere nel registro De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) possono essere avanzate, da chiunque ritenga di promuoverle, e d'ufficio anche dal Comune, che attiva le conseguenti verifiche, informando, se del caso, le imprese interessate sull'opportunità di richiedere la De.C.O., con le modalità indicate al successivo comma 4.

2. Agli stessi fini, il Comune può promuovere direttamente apposite ricerche, avvalendosi di esperti qualificati.

3. Qualora si accertino, secondo le modalità indicate negli articoli seguenti, i necessari requisiti e presupposti, viene disposta l'iscrizione del prodotto nel registro De.C.O., approvando anche il relativo disciplinare di produzione e la scheda identificativa.

4. Le imprese interessate, per ottenere l'iscrizione nel registro De.C.O., e il diritto di utilizzo del relativo logo, presentano quindi al Comune una richiesta scritta, in carta legale, secondo il facsimile allegato al presente regolamento.

5. Le richieste di iscrizione devono essere corredate da un'adeguata documentazione, diretta ad evidenziare le caratteristiche del prodotto, con particolare riferimento alle caratteristiche analitiche e di processo e comunque devono fornire ogni informazione ritenuta utile ai fine dell'iscrizione. In particolare, dovranno essere indicati:

- il nome del prodotto;
- l'area geografica di produzione (che dovrà comprendere il territorio del Comune di Barcellona P.G.);
- le caratteristiche del prodotto e le metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura consolidate nel tempo in base agli usi locali, uniformi e costanti;
- i materiali e le attrezzature specifiche utilizzate per la preparazione, il condizionamento e l'imballaggio dei prodotti;
- la descrizione dei locali di lavorazione, conservazione e stagionatura.

6. Le informazioni di cui al comma precedente possono essere acquisite od integrate dal Comune, attraverso specifiche ricerche.

7. Qualora la segnalazione di cui al comma 1 provenga dalla stessa impresa produttrice interessata all'iscrizione nel registro De.C.O., con l'iscrizione del prodotto è disposta anche quella dell'impresa.

8. Per le segnalazioni e domande previste dal presente articolo possono essere utilizzati i modelli allegati al presente regolamento (All. "B" e "C")

Art.10 - Commissione comunale per la De.C.O.

1. Sulla ammissibilità della iscrizione nell'Albo comunale pubblicitario delle iniziative e manifestazioni riguardanti le attività e le produzioni locali e/o al pubblico Registro della De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) si pronuncia una commissione nominata dal Sindaco, nella quale sono rappresentati esperti del settore agro alimentare, artigianale e gli operatori in forma singola o associata. La commissione è presieduta dal Sindaco o suo delegato, e dura in carica fino alla scadenza del mandato amministrativo. Funge da segretario della commissione il responsabile del procedimento.

2. La Commissione opera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti, e decide a maggioranza dei presenti.
3. Non è previsto alcun compenso per i componenti, neppure a titolo di rimborso spese.
4. Ai fini della valutazione di competenza, la Commissione, ove lo ritenga necessario, potrà effettuare sopralluoghi ai locali di produzione e controlli su attrezzature ed impianti, nonché richiedere ogni ulteriore elemento informativo.
5. La commissione, anche sulla base della documentazione a corredo della segnalazione, predisporrà una scheda identificativa del prodotto e delle sue caratteristiche peculiari, delimiterà la zona di produzione ove non coincidente con il territorio comunale nonché, il dettagliato disciplinare di produzione. La commissione ha facoltà, al fine di predisporre la scheda identificativa del prodotto, di richiedere a chi ha presentato la segnalazione o agli uffici competenti o ad esperti del settore, ogni ulteriore elemento di valutazione o attività istruttoria ritenuta necessaria od opportuna.
La commissione conclude i suoi lavori con l'approvazione della scheda identificativa del prodotto necessaria all'iscrizione nel registro De.C.O. ovvero con il motivato diniego di iscrizione.
6. Ove le risultanze della commissione siano positive, la Giunta Comunale, con propria deliberazione, approva la scheda identificativa del prodotto e ne dispone l'iscrizione nel registro De.C.O. Ogni modificazione della scheda identificativa può essere predisposta solo seguendo il procedimento di cui al presente articolo.
7. L'iscrizione nel registro è materialmente curata dal responsabile del procedimento e dovrà contenere:
 - a) Il numero progressivo di iscrizione;
 - b) La data di iscrizione;

c) Gli estremi delle deliberazioni di Giunta Comunale che ne hanno disposto l'iscrizione e le eventuali successive modificazioni;

 - d) La denominazione tipica del prodotto.
8. Unitamente al registro sono conservati, per ogni prodotto iscritto, i fascicoli contenenti tutta la documentazione relativa al procedimento di iscrizione del prodotto stesso nel registro.

Art. 11 - Utilizzo del marchio De.C.O.

1. Il Comune di Barcellona P.G. proprietario del marchio De.C.O., può avvalersi dello stesso in ogni occasione in cui ciò sia ritenuto utile ed opportuno dall'Amministrazione.
2. Chiunque produca, commercializzi, trasformi o somministri prodotti tipici iscritti nel registro De.CO., può presentare istanza all'Amministrazione per ottenere la concessione per l'utilizzo e riproduzione del marchio De.CO.
3. L'istruttoria per il rilascio della concessione è curata dal responsabile del procedimento che, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza completa in ogni sua parte, comunica al richiedente il rilascio della concessione, ovvero il diniego motivato della stessa.
4. L'istanza per l'ottenimento della concessione e la concessione stessa sono soggette alle vigenti normative sull'imposta di bollo.
5. Unitamente alla concessione viene rilasciata al richiedente copia in carta libera della scheda identificativa del prodotto o prodotti riportati in concessione, copia del presente regolamento e il modello del marchio De.C.O.
6. Il concessionario ha facoltà di riprodurre il marchio De.C.O. nelle quantità e dimensioni che gli sono necessarie per l'esercizio della sua attività, fermo restando che le riproduzioni devono essere assolutamente fedeli al modello consegnato al concessionario stesso.

Art. 12 - Controlli

1. I controlli sull'osservanza del presente regolamento e dei disciplinari di produzione (o delle indicazioni contenute nelle schede descrittive dei prodotti) dallo stesso previsti possono esseri effettuati, oltre che dal personale della polizia municipale, anche dai componenti la Commissione di cui all'art. 10, nonché da altri soggetti delegati dalla stessa Commissione o dal Comune.
2. Il controllo sull'origine del prodotto viene effettuato su campioni scelti a caso, direttamente presso l'azienda o sul mercato. Se richiesta, l'impresa è tenuta a produrre prova documentata circa l'origine dei prodotti contrassegnati con il logo De.CO. o venduti come tali.
3. Il gestore dell'azienda oppure il suo sostituto è obbligato a consentire alle persone incaricate l'accesso ai luoghi di coltivazione al fine di provare l'origine dei prodotti, nonché l'accesso ai locali di lavorazione, imballaggio, deposito e vendita dei prodotti De.CO.

Art.13 - Sanzioni

1. Costituiscono causa di revoca della De.CO. e conseguente cancellazione dal relativo registro, fatta salva ogni eventuale azione giudiziaria a tutela dell'Amministrazione:
 - a) il mancato rispetto del disciplinare di produzione (o delle indicazioni contenute nella scheda identificativa del prodotto) e delle altre disposizioni del presente regolamento, salvo regolarizzazione nei termini fissati dal Comune;
 - b) il rifiuto dell'impresa a consentire i controlli e/o a presentare la documentazione richiesta in sede di verifica sulla corretta utilizzazione della De.CO.;
 - c) la perdita dei requisiti richiesti;
 - d) l'uso difforme o improprio del logo D.e.CO., accertato dal Comune, anche su segnalazione della commissione di cui all'art. 10, qualora, dopo la relativa contestazione, l'utilizzatore non provveda all'adeguamento, nei termini fissati;
 - e) gravi violazioni alle norme igienico - sanitarie.
2. In caso di particolare gravità, può essere disposta la sospensione del diritto di utilizzazione del riconoscimento De.CO., fino ad avvenuta ottemperanza alla norma violata.
3. La cancellazione dal registro o la sospensione dell'iscrizione non comportano alcun indennizzo per l'impresa.

Art. 14 – Struttura organizzativa

1. La struttura organizzativa a cui viene attribuita la competenza in relazione agli adempimenti previsti dal presente regolamento è definita nell'ambito dell'organizzazione dei servizi vigenti.

Art. 15 – Iniziative Comunali

1. Il Comune assicura, mediante gli strumenti di cui ha la disponibilità, la massima divulgazione delle disposizioni previste dal presente regolamento ed individua, nel quadro dei propri programmi editoriali, forme di comunicazione pubblica a cui affidare ogni utile informazione riferita alla materia trattata dal regolamento.
2. Il Comune altresì, ricerca, ai fini De.CO., forme di collaborazione con Enti e associazioni particolarmente interessati alla cultura delle attività agro alimentari attraverso tutte le forme associative previste dalla vigente legge sull'ordinamento degli Enti Locali.
3. Il Comune, attua, nell'ambito delle iniziative previste dal presente regolamento, mediante i propri organi di governo forme di coordinamento rispetto a tutte le organizzazioni culturali che hanno tra i propri fini la cultura delle attività agro-alimentari, riferita alle corrispondenti espressioni locali.

4. Per potenziare l'efficacia dell'azione promozionale, verrà costituito un "paniere ufficiale dei prodotti De.CO. del Comune di Barcellona P.G.", comprendente tutti i prodotti iscritti nell'elenco di cui all'art. 5, favorendone la conoscenza da parte della collettività.

5. Il Comune, nell'ambito delle iniziative previste dal presente regolamento, attua mediante i propri organi di governo - Giunta Comunale e Sindaco - forme di coordinamento rispetto a tutte le organizzazioni culturali che hanno tra i propri fini la promozione delle colture e culture tradizionali.

Art. 16 - Promozione di domande di registrazione ufficiale

1. Il Comune, per propria iniziativa o su proposta di organizzazioni di produttori interessati o degli organismi di cui ai precedenti articoli, sussistendo le condizioni previste dalla legge, promuove la presentazione da parte dei soggetti previsti dalla vigente normativa comunitaria, al Ministero delle politiche agricole e alla Regione della domanda di registrazione ai fini della protezione della denominazione di origine protetta o della indicazione geografica protetta o dell'attestazione di specificità, dei prodotti agricoli ed alimentari e delle zone di produzione degli stessi.

2. Il Comune sostiene la presentazione della domanda provvedendo per conto ed a nome dei soggetti interessati alle procedure amministrative ed alle documentazioni occorrenti ed a seguire il procedimento durante le fasi previste dalla legge.

3. Ai fini delle procedure per il riconoscimento DOP, DOC, IGP, il comune interverrà per agevolare l'iter in favore delle aziende che producono i prodotti con il riconoscimento De.CO. (Denominazione Comunale di Origine) da più di due anni.

Art. 17 - Tutele e garanzie

1. Il Comune, nei modi e nelle forme consentiti dalla legge, valorizza i diritti e gli interessi pubblici derivanti dalla presenza di espressioni popolari riguardanti le attività agro-alimentari ed artigianali, in quanto rappresentanti di un rilevante patrimonio culturale pubblico, strettamente connesso agli interessi che il Comune è tenuto a tutelare e a garantire ai sensi degli artt. 3 e 13 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 .

Art. 18 - Istituzione di una speciale sezione della Biblio - mediateca Comunale

1. Nell'ambito della biblio - mediateca comunale viene istituito uno spazio documentale, presso l'ufficio attività produttive, aperto all'ordinaria prevista consultazione pubblica, dove vengono raccolte e catalogate tutte le pubblicazioni, anche di espressione giornalistica, afferenti ai prodotti tipici del territorio ed alla cultura agro-alimentare ed artigianale locale.

Art. 19 - Istituzione di un Osservatorio Comunale

1. È istituito presso la Conferenza dei Capi-gruppo del Consiglio Comunale un Osservatorio sullo stato di attuazione del presente regolamento.

2. A questo Osservatorio perviene, con scadenza semestrale, a partire dall'entrata in vigore del regolamento, una dettagliata relazione sulle iniziative di attuazione, secondo le previsioni regolamentari, da parte del Responsabile di cui all'art.14.

Art. 20 - Rinvio alle normative statali e regionali

1. Le normative di cui al presente regolamento s'ispirano ai principi di cui alle normative statali e regionali vigenti, conseguentemente queste costituiscono un limite, rispetto alle discipline dalle stesse previste, all'applicazione del regolamento in tutte le eventualità di ordine attuativo.

Art. 21 - Norme finali

1. Il presente regolamento entra in vigore al momento in cui la deliberazione consiliare di approvazione diviene esecutiva a norma di legge.

2. Non sono previste riserve di alcun tipo all'immediata efficacia delle norme di cui al presente regolamento.

3. Il presente regolamento va interpretato, rispetto alla lettera delle espressioni normative, nel senso che queste espressioni non costituiscono un limite, se non riferito alla legge, alla realizzazione di ulteriori iniziative, sempre nell'ambito dell'art. 1, ancorché non espressamente previste.



Allegato B

(fac simile di segnalazione da compilare in carta libera da parte di soggetti diversi dalle imprese produttrici)

**Al Signor Sindaco
Comune di Barcellona Pozzo di Gotto**

OGGETTO: Segnalazione De.CO.

Il sottoscritto _____ nato il

a _____ e residente in

Via _____ codice fiscale

_____ nella

qualità di

segnala

ai fini dell'attribuzione della De.CO. il seguente prodotto:

denominazione: _____

area geografica di produzione:

luogo di

lavorazione: _____

ditte produttrici (se

conosciute): _____

Allega i seguenti documenti:*

Firma _____

Barcellona P.G., lì _____

*Allegare tutto quanto possa essere utile alla Commissione comunale di valutazione (scheda descrittiva, elenco ingredienti, fotografie, materiale storico, ecc.)

Al Sig. Sindaco
del Comune di Barcellona P.G.
98051 Barcellona P.G. (ME)

OGGETTO: richiesta De.C.O.

Il sottoscritto _____ nato il _____
a _____ e residente in _____
Via _____ codice fiscale _____
nella qualità di titolare/leg.rappr. della Ditta _____
avente la qualifica di imprenditore agricolo artigiano commerciante al dettaglio
 esercente attività di somministrazione di alimenti e bevande altro _____
con sede in _____ Via _____ P.Iva _____
premessò:

- che la propria ditta produce il prodotto _____
- che il suddetto prodotto è già iscritto nel registro comunale De.C.O., oppure
 per le sue prerogative e il suo stretto legame con il territorio di Barcellona P.G., è
meritevole di ottenere la Denominazione Comunale di Origine;

CHIEDE

- di essere iscritto nel registro comunale De.C.O. per il suddetto prodotto, oppure
- l'iscrizione nel registro De.C.O. del suddetto prodotto e del proprio nominativo con possibilità di utilizzare il relativo logo.

A tal fine, dichiara, sotto la propria responsabilità:

- di impegnarsi a rispettare, in caso di attribuzione della De.C.O., le disposizioni dello specifico regolamento comunale, il disciplinare di produzione o le indicazioni contenute nella scheda descrittiva del prodotto, approvati dal Comune;
- che nella produzione, trasformazione, preparazione, commercializzazione ed etichettatura del prodotto sono rispettate tutte le norme vigenti;
- che non sono impiegati prodotti transgenici, ovvero contenenti organismi geneticamente modificati (O.G.M.);
- di accettare i controlli che potranno essere disposti alla sua azienda in ordine alle corrette modalità di preparazione del prodotto De.C.O.

Allega i seguenti documenti:

- scheda descrittiva del prodotto in cui sono indicati: l'area geografica di produzione e/o lavorazione le caratteristiche peculiari del prodotto, l'elenco degli ingredienti (solo per i prodotti non ancora iscritti nel registro De.C.O.);
- altro _____ *

data _____

Firma

* Allegare tutto quanto possa essere utile alla Commissione comunale di cui all'art. del Regolamento (fotografie, materiale storico, ecc.)

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma

IL PRESIDENTE
Angelo Paride Pino

Il Consigliere Anziano
Bauro Gianmarco

Il Segretario Generale
D.ssa Sabrina Ragusa

La presente è copia conforme all'originale

Li 27-11-14

Il Segretario Generale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario, su conforme attestazione del responsabile della pubblicazione, certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno 27-11-14 per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 bis della L.R. 44/91 e che contro la stessa sono stati presentati reclami . In fede.

Dalla residenza Municipale li

Il responsabile della pubblicazione Albo

Il Segretario Generale

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 30 dicembre 1991, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni, pubblicata all'albo on line, per quindici giorni consecutivi, dal 27-11 al 12-12-14

[] è divenuta esecutiva il giorno _____

[] è stata dichiarata immediatamente esecutiva

[] in data è stata trasmessa al Settore per l'esecuzione

Il Segretario Generale
